



**CITTÀ DI CASTELLEONE**

**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA AL PRIMO PIANO  
DEL TEATRO LEONE  
VIA GARIBALDI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 in data 20 dicembre 2019**



## CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

### **Art. 1 :**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della sala del "Teatro Leone" da parte di Enti, Associazioni e privati.

### **Art. 2 :**

1. La sala del primo piano, può ospitare prevalentemente le seguenti manifestazioni: convegni, conferenze, dibattiti, attività di cultura, spettacolo, che siano compatibili con la struttura.

2. Le attività istituzionali e le manifestazioni ufficiali del Comune hanno la priorità su tutte le altre richieste ed iniziative.

### **Art. 3 :**

1. Fermo restando la priorità per tutte le iniziative ufficiali del Comune, in caso di domande concorrenti è stabilito, per gli interventi, il seguente ordine in base al quale saranno soddisfatte le richieste:

1 °. Enti / Associazioni di Castelleone;

2° . Privati di Castelleone;

3° . Enti / Associazioni non di Castelleone;

4° . Privati non di Castelleone.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda, venisse presentata un'ulteriore domanda per l'utilizzo della predetta sala per la stessa data, il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria applicherà l'ordine di priorità sopra indicato.

3.L'ordine cronologico di presentazione delle domande sarà utilizzato come criterio sussidiario.

### **Art. 4 :**

1. Le domande di utilizzo della sala, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio protocollo, almeno dodici giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività;

2. In casi motivati da particolari esigenze organizzative esse devono essere presentate almeno cinque giorni prima;



## CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

3. L'istruttoria dell'istanza è di competenza dell'Ufficio di Segreteria al quale spetta di mantenere i necessari contatti con l'Ufficio Tecnico comunale per l'approntamento della struttura e la tenuta di un apposito registro per l'annotazione delle domande che saranno soddisfatte, fatte salve, le priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale;

4. La concessione della sala a terzi è rilasciata dal Responsabile del servizio di Segreteria o da un altro preposto all'ufficio. Il Responsabile del servizio si assicura, mediante l'Ufficio tecnico comunale, della funzionalità della sala o dell'atrio per i giorni nei quali la stessa è data in uso a terzi;

5. La concessione, limitata al solo uso della sala, è indipendente da altre eventuali autorizzazioni connesse alla natura delle manifestazioni che il concessionario dovrà, di sua iniziativa, richiedere ed ottenere dai competenti uffici.

### **Art. 5 :**

1. L'eventuale diniego della concessione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto interessato;

2. Tale diniego è formulato dal Responsabile del servizio di Segreteria o altro funzionario preposto all'ufficio.

### **Art. 6 :**

1. Le tariffe, per la concessione della sala e dell'atrio di cui al presente regolamento, sono determinate con apposito provvedimento.

2. Agli Enti e alle Associazioni di Castelleone, non aventi scopo di lucro e il cui operato ( secondo il giudizio della Giunta Comunale) sia di particolare rilevanza sociale, sarà praticato uno sconto del 50% della tariffa per la concessione della sala al primo piano.

### **Art. 7 :**

1. La tariffa si applica alla singola manifestazione anche se essa non comprende l'uso per l'intera giornata. Qualora la manifestazione durasse più di un giorno, la tariffa si applica tante volte quante sono le giornate di utilizzo;

2. Qualora si renda necessario l'utilizzo della sala e dell'atrio per eventuali allestimenti, smantellamenti e/o prove, il concessionario deve corrispondere il conseguente maggior costo secondo le relative tariffe in vigore.



## CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

### Art. 8 :

1. La concessione è subordinata al pagamento della tariffa. Il concessionario si assume, per iscritto, la responsabilità per eventuali danni causati alla struttura.

### Art. 9 :

1. Qualora il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci all'utilizzo della sala concessagli, dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale, a titolo di indennizzo, una penale come di seguito specificato:

- entro 30 gg dalla data della manifestazione                      5% della tariffa
- entro 10 gg dalla data della manifestazione                      30% della tariffa
- entro 2 gg dalla data della manifestazione                      50% della tariffa

2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare eventuali concessioni in caso di forza maggiore ed in relazione all'eventuale convocazione di comizi elettorali.

### Art. 10 :

1. Il Comune provvede alle pulizie ed a fornire le necessarie istruzioni per l'uso delle strutture fisse in dotazione alla sala o all'atrio.

2. Sono a carico del concessionario le prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole manifestazioni.

### Art. 11 :

1. Le attrezzature necessarie alla realizzazione di particolari manifestazioni devono essere conformi alla normativa vigente.

2. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti al presente articolo.



## CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

### **Art. 12 :**

1. Eventuali danni arrecati alla sala a seguito di negligente utilizzo, devono essere risarciti al Comune di Castelleone.
2. L'ammontare del risarcimento viene determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti.

### **Art. 13 :**

1. E' fatto divieto assoluto manomettere o disattivare gli impianti delle eventuali luci di emergenza come è pure vietato piantare chiodi o altro e utilizzare nastri adesivi sui muri o sulle parti lignee del locale.
2. E' proibito ingombrare con espositori o strutture varie, anche se facilmente asportabili, i vani di accesso alla struttura. Le scale e le uscite di emergenza devono in ogni caso essere tenute sempre libere.
3. Non saranno più concessa la sala di cui al presente regolamento a chi ne farà un uso improprio o diverso rispetto a quello per il quale è stata concessa.
4. Il Comune di Castelleone non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto e alla natura delle opere e dei materiali esposti, così come delle manifestazioni e dei convegni organizzati da terzi nella sala di cui al presente regolamento.